

R.G. 261-1/ /2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Luisa Vasile	- Giudice
dott. Francesco Pipicelli	- Giudice

nel procedimento unitario n.261-1/2024 r.g.

promosso da

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. / P.IVA 10354890963), rappresentata difesa dagli Avv.ti Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B) ed avv.Elisabetta Varni (C.F. VRNLBT 76C42D969J) del Foro di Genova, nonché dagli avv. Daniele Alessandro Cugini e avv.Nicola Manzini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Genova, Via delle Casaccie 1

NEI CONFRONTI DI

ADI SERVIZI MARITTIMI S.R.L. (C.F. e P.I.VA. 10354920968), con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, con ricorso depositato in data 1.3.2024 ha chiesto che sia dichiarato lo stato di insolvenza della società AdI Servizi Marittimi S.r.l. (C.F. e P.I.VA. 10354920968) ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.39/2004 poiché detta società – insieme ad ADI Energia S.r.l., AdI Tubiforma S.r.l. ed AdI Socova – appartiene al medesimo Gruppo societario di Acciaierie



d'Italia S.p.A. (già ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art.2 D.L. 347/2003 il 20.2.2024 e per la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza lo scorso 29.2.2024), e versando la società indicata in stato di irreversibile insolvenza per impossibilità strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Assume la ricorrente la propria legittimazione attiva dall'art.83 D.Lgs.270/99, qualificandosi l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. quale procedura madre.

Con decreto del 1.3.2024 è stata fissata udienza per la comparizione dei Commissari Straordinari e del debitore al 13.3.2024.

La società resistente, nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto non si è costituita in giudizio.

All'udienza la ricorrente ha insistito per il provvedimento richiesto e il Pubblico Ministero, presente, si è associato alla richiesta.

All'esito dell'istruttoria documentale svolta, il Collegio osserva quanto segue.

Sussiste, in primo luogo, la competenza del Tribunale adito essendo la sede legale della società resistente in Milano, Viale Certosa n. 239.

Emerge dagli atti che con decreto del 29.2.2024, comunicato al Tribunale il 4.3.2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione della stretta interdipendenza economica, produttiva e finanziaria esistente tra Acciaierie d'Italia S.p.A. e le altre società del Gruppo, ha ammesso all'amministrazione straordinaria, a norma dell'art.3 comma 3 D.L. 347/2003, le società ADI Energia S.r.l., AdI Servizi Marittimi S.r.l., AdI Tubiforma S.r.l. ed AdI Socova, nominando per tutte le società quali Commissari Straordinari il dott. Giancarlo Quaranta, il prof. Giovanni Fiori e il dott. Davide Tabarelli, e quindi il medesimo organo commissariale nominato per la procedura madre.

Riscontra il Collegio che la ricorrente Acciaierie d'Italia S.p.A. così come ADI Energia S.r.l., AdI Servizi Marittimi S.r.l., AdI Tubiforma S.r.l. ed AdI Socova, sono tutte partecipate al 100% dal Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., e quindi possono essere definite "imprese del Gruppo" di Acciaierie d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge Marzano e 80 e 81 della Prodi Bis.

AdI Servizi Marittimi S.r.l. è impresa commerciale società soggetta, per dimensioni, alla disciplina della liquidazione giudiziale come emerge dai bilanci. Tuttavia, gli artt. 80-91 del D. Lgs. 270/99 prevedono l'estendibilità della disciplina dell'amministrazione straordinaria di un'impresa – cd. "impresa madre" – facente parte di un "gruppo" alle altre imprese del medesimo "gruppo", che si trovino in stato di insolvenza, pure nei casi in cui non posseggano i requisiti prescritti per essere ammesse alla procedura.

Quanto allo stato di insolvenza, l'irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è conseguenza delle dinamiche del Gruppo essendo Acciaierie d'Italia S.p.A. l'unico cliente della società resistente, allo stato pacificamente non in grado di onorare gli ingenti debiti maturati.

La gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo è senz'altro opportuna, ai sensi dell'art.81 comma 2 del D. Lgs. citato, per gli evidenziati collegamenti di



natura economica o produttiva esistenti tra le diverse imprese collegate, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Sulla base dell'art. 2, comma 2, CCII le regole che disciplinano le procedure concorsuali sono applicabili all'amministrazione straordinaria nella misura in cui quest'ultima non contenga precetti specifici, divaricati o incompatibili. Ne deriva che nel procedimento di amministrazione straordinaria di AdI Servizi Marittimi S.r.l. la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili di cui agli artt. 49 comma 3 lett. d) ed e), 201 e ss. CCII.

P.Q.M.

Visto l'art.2 CCII,
visto l'art. 3 D.L. 347/2003,
visti gli artt.80, 81, 82 D. Lgs.270/99,

DICHIARA

lo stato di insolvenza di AdI Servizi Marittimi S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, C.F. e P.I.VA. 10354920968

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone,

STABILISCE

che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 18 settembre 2024 ore 10:30,

PROROGA

ai sensi dell'art.208 comma 1 CCII a mesi dodici il termine per la presentazione delle domande tardive di ammissione allo stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII,

SEGNALA

ai Commissari Straordinari che entro dieci giorni dovranno comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in amministrazione straordinaria,

ORDINA

ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, pubblicata sul sito



internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it, nonché comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere.

Milano, 14/03/2024

Il Presidente Est.
dott. Laura De Simone

